

# Relazione Esplicativa della modifica sostanziale dell'impianto

RE

Pag. 1 di 9

### RELAZIONE ESPLICATIVA DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO SITO IN VIA CASAI DEL TAU', N. 54 SUMMAGA PORTOGRUARO – CAP 30026



## Relazione Esplicativa della modifica sostanziale dell'impianto

RE

Pag. 2 di 9


Modifica sostanziale Provvedimento prot. n. 2023/26816 del 18/04/2023 (Determinazione n. 1220/2023 del 18/04/2023).

Impianto di recupero ECODEM SRL sito in Portogruaro VE, Frazione Summaga via Casai del Taù, n. 54, cap 30026 attualmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile, n. 152 e ss.mm.ii. ad effettuare operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) su rifiuti non pericolosi a seguito voltura provvedimento prot. n. 58000 del 06.10.2022 (Determinazione n. 2684 del 06.10.2022) di F.lli Demo Costruzioni srl con provvedimento prot. n. 2023/26816 del 18/04/2023 (Determinazione n. 1220/2023 del 18/04/2023).

Attualmente la lavorazione dei rifiuti avviene attraverso la frantumazione, vagliatura dei rifiuti inerti per la produzione di aggregati riciclati, escluse le terre e rocce da scavo per le quali Ecodem srl è autorizzata alla sola Messa in Riserva R13.

Oggetto della istanza di modifica sostanziale:

- 1. l'inserimento di un nuovo impianto\_vaglio per la lavorazione delle terre e rocce da scavo (R5) allo scopo di produrre materie da impiegare in attività produttive;
- 2. l'aumento delle quantità annue di rifiuti da sottoporre ad attività di trattamento;
- 3. l'aumento della quantità giornaliera di rifiuti da sottoporre a recupero R5;
- 4. la riorganizzazione degli stoccaggi interni per ottimizzare la produzione dei materiali



La ECODEM SRL autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 264 della L.R. 3/2000 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti per le attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti inerti, secondo il progetto presentato con nota acquisita al prot. 31103 del 10.05.2019 smi, con Determinazione n. 1220/2023 Prot.: 2023 / 26816 del 18/04/2023 a seguito istanza di voltura Determinazione n. 2684/2022 prot. n. 58000 del 06/10/2022.

Il progetto autorizzato presentato il 10/05/2019 prevedeva ampliamento delle superfici ed inserimento codice EER 17.05.04 per attività di messa in riserva R13.

L'ampliamento dell'area aveva come obiettivi:


- Lo sviluppo dell'attività di recupero dei rifiuti inserendo il trattamento in R5 delle Terre e Rocce da Scavo
- L'acquisto di un nuovo impianto di frantumazione per il miglioramento del processo di trattamento applicando tecniche di lavorazione più competitive, più affinate e di migliore qualità; Il raggiungimento di questi obiettivi comporterà una riduzione degli impatti negativi (polveri, emissioni di CO2, acque) verso l'ambiente esterno, pur aumentando le quantità dei rifiuti trattati, infatti:
- il nuovo impianto di frantumazione ad elevato contenuto tecnologico, è in grado di aumentare la produttività in quanto si potranno produrre in minor tempo e con un unico processo cinque tipologie a seconda delle richieste del mercato;
- i materiali inerti prodotti sono controllati da un punto di vista granulometrico e privi di componenti non inerti tali da aumentarne il valore degli stessi;
- Il nuovo impianto di vagliatura delle terre comporta un'ottimizzazione del processo di riutilizzo delle terre riducendo tempi e costi di trasporto.

Questi miglioramenti impiantistici consentiranno un notevole ridimensionamento della movimentazione dei materiali (carico, scarico, trasporto) con un impatto positivo verso l'ambiente esterno: riduzione di polveri, di rumore durante la giornata lavorativa, rischi di sversamenti accidentali, di incidenti, consumo di carburante ed emissioni di CO2.

Pertanto, i miglioramenti apportati all'impianto saranno positivi sotto l'aspetto economico ma anche ambientale. Infatti ci sarà una significativa riduzione delle sollecitazioni verso l'ambiente esterno, ad esclusione dell'impatto del rumore per il quale è prevista una barriera che sarà realizzata come da relazione del progettista.

L'impianto insiste su area sottoposta a vincolo paesaggistico art. 142, D.Lgs. 42/2004 per la presenza del corso d'acqua denominato TAU' presente nell'elenco della Regione Veneto del 10/09/1997. Il Comune di Portogruaro ha attuato il "Piano degli Interventi Variante n. 11 Norme Tecniche Operative (agosto 2020) del Comune di Portogruaro, all'art. 54 – VINCOLO PAESAGGISTICO E MONUMENTALE D.LGS 42/2004, EX L. 431/85, EX L. 1089/39 E L.1497/39" pag 104 che prevede le seguenti PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti, oltre che dal presente PI, da:



a) PAT,

- b) previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del DLgs 42/2004,
- c) indicazioni della DGRV n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

#### Il progetto di PAT prevede

- .....L'integrazione dei dati e le letture effettuate sui sistemi, congiuntamente all'analisi delle caratteristiche dei suoli, forniscono informazioni funzionali alla definizione delle scelte del PAT, tradotte spazialmente nelle 4 tavole di progetto e schematicamente rappresentate nella Tavola dei Contenuti strategici (TAVOLA 0).
- **La TAVOLA 1** individua il sistema dei vincoli e delle tutele operanti sul territorio, finalizzate alla salvaguardia dei suoi elementi strutturanti:
- ⇒ identifica i vincoli per legge (monumentale, idrologico-forestale, sismico e paesaggistico), le aree soggette a particolari regimi di gestione naturalisticoambientali (Rete natura 2000), le zone sulle quali sono imposte particolari limitazioni e cautele, le perimetrazioni e le classificazioni previste dalla pianificazione di settore

[Tavola 1a: Carta dei vincoli e della pianificazione di settore]

⇒ specifica e riporta a livello comunale l'insieme delle tutele sul sistema ambientale, sul paesaggio culturale, sul territorio rurale, e le scelte operate per il sistema insediativo e infrastrutturale, derivate direttamente dalla pianificazione sovraordinata regionale (PTRC) e provinciale (PTCP)

[Tavola 1b: Carta della pianificazione di livello superiore].

- **La TAVOLA 2** è finalizzata al riconoscimento del sistema delle invarianti di natura geologica,paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e agrario-produttiva da tutelare e valorizzare [Carta delle invarianti].
- La TAVOLA 3 indica le condizioni di fragilità delle risorse, i livelli di compatibilità geologica del territorio a fini urbanistici e le aree soggette a dissesto idrogeologico [Carta delle fragilità].
- **La TAVOLA 4** illustra le scelte del PAT, proponendo un progetto di assetto territoriale e fornendo indicazioni per lo sviluppo sostenibile del territorio in armonia con quanto previsto dalla pianificazione di livello superiore, dai vincoli e dalle condizioni illustrate nelle tavole precedenti [Carta dellaTrasformabilità].
- I. Si allegano le seguenti tavole:

011a 3 fragilita 1

11b-tavola Capoluogo PAT Vincolistorici+paesaggistici b

012a mod 4 trasformabilita 1

L'Allegato A della DGR N. 988 DEL 09 AGOSTO 2022 ("Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali"). prevede al capitolo «*Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti»*:



## Relazione Esplicativa della modifica sostanziale dell'impianto

RΕ

Pag. 5 di 9

Il D.Lgs 152/06 smi stabilisce la competenza delle Regioni per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 196 c. 1 lett. n), nel rispetto dei criteri generali stabiliti a livello nazionale ai sensi dell'art. 195 comma 1 lett. p, ad oggi non ancora emanati.

Va altresì rilevato che la norma nazionale al comma 3 del medesimo art. 196 fornisce l'indirizzo che "Le regioni privilegino la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento.

Tali disposizione non si applica alle discariche."

Le indicazioni contenute nello strumento di pianificazione vigente (Elaborato D, Allegato A della DCR. N. 30/2015) applicano l'impostazione introdotta dalla normativa regionale sulla gestione dei rifiuti all'art. 57 della L.R. n. 3/2000 (Allegato D), secondo cui si distinguono:

- ☑ le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, per altre tipologie impiantistiche, l'inidoneità o meno;
- le aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle province tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

In tale contesto le aree di esclusione assoluta, come definite all'art. 13 delle norme tecniche, possono essere di due tipi:

- 🗵 aree nelle quali è esclusa la realizzazione di impianti di qualsiasi tipologia impiantistica;
- ☑ aree nelle quali è esclusa la realizzazione di determinati tipi di impianti che, nella fattispecie, sono individuati negli impianti di "trattamento termico", "discariche" e gli "impianti per la gestione dei veicoli fuori uso"

#### il capitolo "Metodologia e criteri generali" recita

Preliminarmente va evidenziato che un impianto di trattamento rifiuti non può trovare collocazione in qualsiasi ambito territoriale, occorre infatti valutare gli **aspetti tecnici specifici** dell'attività che verrà svolta nel sito in relazione alle sue caratteristiche ambientali,

urbanistiche,

idrauliche

idrogeologiche



## Relazione Esplicativa della modifica sostanziale dell'impianto

RΕ

Pag. 6 di 9

storico culturali

che rendono inopportuna o precludono completamente l'ubicazione di questi impianti in una specifica area.

Le attività svolte all'interno di un impianto di trattamento rifiuti possono esercitare pressioni anche estremamente diverse sul territorio e sulle diverse matrici ambientali, per tale motivo i vincoli e le misure di tutela da adottare possono essere differenti.

......

Richiamando i contenuti del vigente strumento di pianificazione i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di recupero e smaltimento individuano i seguenti elementi da considerare:

- I. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio;
- II. Pericolosità idrogeologica;
- III. Biodiversità e geodiversità;
- IV. Protezione delle risorse idriche;
- V. Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;
- VI. Altri elementi da considerare

Appare opportuno precisare che l'applicazione dei criteri di esclusione o di "vincolo assoluto" deve essere condotta nell'ambito del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto, all'atto dell'esame dell'istanza

- nei casi di realizzazione di "nuovi" impianti,
- di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. I-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di impianti esistenti,
- I-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

#### ovvero

dell'estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate ricadenti in area di esclusione assoluta.

Si intendono quindi per "ulteriori o nuove superfici" ricadenti in aree sottoposte a vincolo assoluto, gli spazi aggiuntivi richiesti in cui non possono essere effettivamente svolte operazioni di recupero o smaltimento.



## Relazione Esplicativa della modifica sostanziale dell'impianto

RΕ

Pag. 7 di 9

Va da sé che in tali circostanze è preclusa l'installazione di qualsiasi attività di recupero o smaltimento rifiuti e non è, pertanto, possibile invocare variante dello strumento urbanistico a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, come previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

#### Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio

Criteri di esclusione

È esclusa la **realizzazione** di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti:

- ☑ siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e nel programma MAB-UNESCO;
- 🗷 Aree e beni di notevole interesse culturale ai sensi della parte II del D. Lgs. n. 42/2004;
- ☑ Aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004:
- 🗷 Aree tutelate per legge individuate dall'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004.

#### Raccomandazioni

Ferme restando le procedure di autorizzazione previste dalla vigente normativa per la realizzazione di impianti in zone soggette a vincolo paesaggistico, D.Lgs 42/2004,

l'eventuale classificazione di porzioni di territorio, comprese all'interno di aree diverse da quelle citate al paragrafo precedente (aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 e 142 d.lgs. 42/2004), potrà avvenire sulla base del grado di tutela paesaggistica, storicoarchitettonica ed ecologica nonché delle azioni di impatto tipiche di ciascuna tipologia di opera.


Per ogni tipologia impiantistica, l'inidoneità dei siti sarà valutata tenendo in considerazione gli effetti negativi connessi alla fase di realizzazione, di gestione e di dismissione, nonché i vincoli sull'uso del suolo che possono permanere anche dopo la chiusura dell'impianto.

Infine sulla base degli strumenti di pianificazione, quali PTRC, PTCP, PTGM, PAT, Piani d'Area e piani paesaggistici possono essere individuate raccomandazioni per:

- le zone ricomprese all'interno di coni visuali individuati dagli strumenti territoriali e urbanistici che, per localizzazione, consistenza, significato storico e presenza nell'iconografia del territorio, si configurano come paesaggisticamente rilevanti sotto il profilo storico-identitario;
- gli ambiti significativi ai fini dell'esercizio di attività turistiche e culturali, connesse ai valori paesaggistico-ambientali del contesto, aventi ricaduta socio-economica positiva sul territorio

### Articolo 16 – Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti. Recita

1. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, per le operazioni definite all'Allegato B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., deve essere effettuata utilizzando le migliori tecniche disponibili di cui all'art. 5, comma 1, lett. L -ter ) del D.Lgs. n. 152/2006 e deve tenere conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale per le diverse tipologie impiantistiche.



2. In sede di rinnovo dell'autorizzazione gli impianti esistenti devono adeguarsi agli standard ambientali individuati per i nuovi impianti ai sensi del comma 1 e devono tenere conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale per le diverse tipologie impiantistiche

Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. I-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati, nonché l'estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate ricadenti in area di esclusione assoluta

Considerato che:

- **a.** Rispetto alla situazione attuale vi è una significativa riduzione degli impatti negativi verso l'ambiente esterno;
- b. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. I-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di impianti esistenti, modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- c. al capitolo "Metodologia e criteri generali" della DGR N. 988 DEL 09 AGOSTO 2022

Appare opportuno precisare che l'applicazione dei criteri di esclusione o di "vincolo assoluto" deve essere condotta nell'ambito del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto, all'atto dell'esame dell'istanza

- nei casi di realizzazione di "nuovi" impianti,
- di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di impianti esistenti,
- **d.** da un approfondita lettura della DGR N. 988 DEL 09 AGOSTO 2022, rispetto alla prevedente DGR n. 30 del 09 aprile 2015, si ritiene che il vincolo art. 142 D.lgs. 42/2004 non è vincolo assoluto nel caso di impianti già esistenti:

l'eventuale classificazione di porzioni di territorio, comprese all'interno di aree diverse da quelle citate al paragrafo precedente (aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 e 142 d.lgs. 42/2004), potrà avvenire sulla base del grado di tutela paesaggistica, storicoarchitettonica ed ecologica nonché delle azioni di impatto tipiche di ciascuna tipologia di opera.



finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale del progetto presentato in data

e. Le opere edilizie sono sottoposte all'autorizzazione paesaggistica
 Per le motivazioni sopraesposte secondo chi scrive nel sito oggetto della modifica sostanziale non sussiste il vincolo paesaggistico ex art. 142 del D.Lgs. 142/2004 e chiede alla Città
 Metropolitana di Venezia di valutare i criteri di esclusione nell'ambito del procedimento

Portogruaro, 25/08/2023

nota acquisita al prot. 31103 del 10.05.2019 smi.

**ECODEM SRL** 

Demo Giovanni

Documento Firmato Digitalmente